



Thailandia, BANGKOK 14 - 17 settembre 2026

PADIGLIONE NAZIONALE A GASTECH 2026

Prot. n. 0051350 del 24/04/2026

Nell'ambito delle attività a supporto delle aziende italiane della filiera Oil&Gas, Agenzia ICE organizza, in collaborazione con ANIMA, ANIE, ANIMP e FEDERTEC, un padiglione nazionale presso la fiera GASTECH, che quest'anno si svolgerà in Thailandia, a Bangkok, dal 14 al 17 settembre 2026.

L'iniziativa è dedicata alle aziende di produzione della filiera Oil&Gas. Soggetti diversi (associativi, distributori, consorzi, enti territoriali di varia natura, rappresentanti o agenti di fiere in Italia e all'estero) potranno essere ammessi alla collettiva solo dopo aver esaurito la lista cronologica delle aziende di produzione che avranno inviato correttamente la domanda di partecipazione.

PERCHE' PARTECIPARE

La partecipazione a **Gastech 2026** offre alle aziende del comparto una concreta opportunità di sviluppo commerciale all'interno della filiera globale del gas, del GNL e dell'idrogeno. Presenziare all'appuntamento di **Bangkok** permette di operare direttamente nel mercato del Sud-est asiatico, area che attualmente guida la domanda mondiale di nuove infrastrutture e tecnologie per la transizione energetica.

L'evento rappresenta un punto di incontro consolidato tra i fornitori di tecnologia e i principali decision-maker, quali le **National Oil Companies** e i grandi general contractor (**EPC**). Per le imprese italiane, esporre a Gastech significa accreditare le proprie soluzioni tecniche all'interno delle catene di fornitura internazionali, con un focus particolare sui nuovi progetti legati alla decarbonizzazione e all'efficienza degli impianti. La fiera costituisce inoltre un momento di aggiornamento tecnico e normativo essenziale per mantenere la competitività in un mercato energetico in costante evoluzione.

Oil & Gas

Macchine e Apparecchi per Industrie Chimiche, Petrochimiche e Petrolifere,

Luogo:

Thailandia, BANGKOK

Data Evento:

14 - 17 settembre 2026

Scadenza Adesioni:

14/05/2026

Data Pubblicazione: 27/04/2026

Siti Utili:

Iscriviti alla Newsletter ICE:

<https://www.ice.it/it/newsletter>

Offerta ICE-Agenzia

Il Padiglione italiano sarà realizzato su un'area di circa 100 mq, in cui saranno predisposte delle postazioni in open space personalizzate e attrezzate e un'area servizi comune.

Dotazione delle postazioni (i dettagli saranno confermati una volta assegnato l'incarico all'allestitore):

- piano di lavoro con sedie
- armadietto richiudibile
- personalizzazione con ragione sociale e logo aziendale
- connessioni elettriche
- cestino gettacarte

Altri servizi inclusi:

- inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera e nel catalogo del Padiglione Italiano
- assistenza in Fiera con personale qualificato ad uso non esclusivo
- connessione WiFi (subordinatamente alla fornitura del servizio da parte degli organizzatori)
- pacchetto marketing & assicurazione
- utilizzo dell'area servizi comune, dotata di un Desk informazioni, ripostiglio e area accoglienza a disposizione delle aziende con punto Caffè
- assistenza da parte di personale ICE-Agenzia

Il costo di partecipazione richiesto alle aziende sarà pari ad € 1.500,00 + IVA (se dovuta).

Restano inoltre sempre a carico degli espositori i costi relativi all'assicurazione, trasporto, movimentazione e sdoganamento del proprio campionario, le spese di viaggio e alloggio del proprio personale presente in fiera e ogni altro servizio non compreso nell'offerta dell'Agenzia ICE.

Si fa presente che per "partecipazione" si intende il presidio costante e continuativo - per tutta la durata della manifestazione - della postazione che verrà assegnata.

Il personale italiano o il rappresentante/agente locale che prenderanno parte alla fiera dovranno essere disponibili a presidiare lo stand per tutta la durata della manifestazione. La presenza di una o più postazioni vuote all'interno di un padiglione nazionale arreca, infatti, un danno di immagine e di professionalità, oltre che uno spreco di risorse pubbliche che si sarebbero potute destinare ad altra azienda interessata a esporre.

Si invitano pertanto a candidarsi solo le aziende che ritengano di poter presenziare l'evento per tutta la sua durata (fino all'orario di chiusura) per ognuna delle 4 giornate di fiera, o che si rendano disponibili ad assumere del personale (ex. hostess) per poter coprire le eventuali assenze.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma

UFFICIO BENI STRUMENTALI

Dirigente: LUCA DURANTE
Riferimenti: **Sarah Galassi**
Email: s.galassi@ice.it
Pec: innovazione@cert.ice.it
Tel: 06 59926168

ICE BANGKOK

ITALIAN TRADE COMMISSION
14th Floor, Bubbajit Bldg., North Sathorn Rd.,
Silom, Bangrak
10500 BANGKOK
Direttore: PAOLA GUIDA
Tel: 00662 6338355
Fax: 00662 6338494
bangkok@ice.it

Modalità di adesione

Postazione in open space
€1.500,00 + IVA

Le candidature potranno essere inviate via PEC dalle ore 9:00 di giovedì 30 aprile 2026 alle ore 23:59 di giovedì 14 maggio 2026 nelle forme e modalità di seguito riportate:

1. Compilare la Scheda di Adesione Online cliccando sul pulsante blu "PER ADERIRE CLICCA QUI". Per poter aderire è necessario essere registrati sul sito dell'ICE-Agenzia. Qualora non lo siate, accedete alla pagina <https://www.ice.it/it/area-clienti/registratori>.

A seguito della compilazione della scheda online, un riepilogo in PDF verrà trasmesso sulla casella di posta elettronica aziendale unitamente agli altri documenti da inviare.

N.B. Il bottone "Per aderire clicca qui" sarà attivo già a partire dalla pubblicazione della circolare. TUTTAVIA, LE PEC DOVRANNO ESSERE INVIATE A PARTIRE DALLE ORE 9:00 DEL 30 APRILE 2026.

2. Inviare da PEC aziendale a PEC innovazione@cert.ice.it, **specificando nell'oggetto "Partecipazione collettiva alla fiera GASTECH 2026 - NOME AZIENDA"**, i tre documenti seguenti:

- Scheda di adesione in formato pdf, firmata dal legale rappresentante o da un rappresentante aziendale autorizzato;
- Regolamento ICE-Agenzia allegato, firmato per accettazione dal legale rappresentante o da un rappresentante aziendale autorizzato;
- Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy, compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante o da un rappresentante aziendale autorizzato.

Non verranno prese in considerazione:

- le PEC inviate prima della data indicata;
- le candidature pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell'ICE, nemmeno se presentate per il tramite della candidatura di un soggetto associativo;
- le candidature presentate da aziende che abbiano fatto NO SHOW a manifestazioni ICE nei precedenti 6 mesi.

L'accettazione della candidatura avverrà solo ed esclusivamente tramite comunicazione di ammissione inviata a mezzo PEC da ICE Agenzia.

Una volta trasmessa la lettera ufficiale di ammissione, le aziende avranno tempo 10 giorni di calendario (inclusi sabati, domeniche e festivi) per inviare formale rinuncia.

La conferma tacita o esplicita delle condizioni indicate nella lettera di ammissione implica l'impegno da parte delle aziende partecipanti a presidiare la postazione assegnata, con almeno un proprio delegato o con un rappresentante locale, per l'intera durata della manifestazione.

MISURE STRAORDINARIE DELL'AGENZIA ICE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEI TERRITORI ALLUVIONATI DELLA CALABRIA, SARDEGNA E SICILIA

A seguito degli ingenti danni arrecati ai territori delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia dalle recenti alluvioni causate dal ciclone "Harry", si informa che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ICE ha approvato la Delibera n. 752/26, relativa alle misure straordinarie di sostegno in favore delle imprese colpite dagli eventi calamitosi.

In tale ambito, la postazione espositiva allestita sarà concessa A TITOLO GRATUITO all'azienda ammessa alla partecipazione, danneggiata dagli eventi climatici e con sede operativa e/o produttiva nei Comuni interessati, il cui elenco - che potete trovare al link sotto riportato - è allegato all'Ordinanza del Capo della Protezione Civile (OCDPC) n. 1180 del 30 gennaio 2026.

Al fine di poter beneficiare delle suddette misure di sostegno, le imprese aventi sede nei Comuni interessati dovranno trasmettere:

1. Autocertificazione (In allegato) ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000, attestante che:

- l'azienda opera in un'area per la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- l'azienda risultava attiva al momento dell'evento calamitoso;
- l'azienda ha subito danni materiali comprovati direttamente riconducibili all'alluvione (Agenzia ICE si riserva di richiedere documenti comprovanti i danni subiti);
- Il legale rappresentante dell'azienda è pienamente consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo n.455/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni.

2. Visura camerale;

3. Copia del documento d'identità del legale rappresentante in mancanza di firma digitale.

INGRESSO NEL PAESE

I cittadini italiani sono esentati dall'ottenimento del visto di ingresso per soggiorni turistici non superiori a 60 (sessanta) giorni, che possono essere estesi, una volta nel Paese, di ulteriori 30 (trenta) giorni. Per usufruire dell'esenzione dal visto occorre esibire, all'ingresso nel Paese, la prova di un titolo di viaggio di uscita dalla Thailandia, entro i 60 giorni dall'arrivo. Le Autorità di immigrazione si riservano inoltre di poter richiedere la documentazione attestante idonei mezzi di sussistenza per la permanenza nel Paese. E' possibile usufruire dell'esenzione da visto per turismo fino a un massimo di due volte in un anno di calendario. Per i dettagli, si rimanda al sito dell'Ambasciata Thaiandese a Roma: <https://www.thaiembassy.it/index.php>
Per i soggiorni a scopo turistico, maggiori di 60 (sessanta) giorni, rimane necessario il rilascio del visto.

Dal 1 gennaio 2025, la Thailandia ha esteso - a tutte le sue 94 Ambasciate e Consolati Generali nel mondo - un servizio di **visto online**, denominato **"e-Visa"**, già disponibile in Italia, dal novembre del 2022: per richiedere il visto, occorre iscriversi e caricare la necessaria documentazione sulla piattaforma online <https://thaivisa.go.th>

Si raccomanda di presentare la domanda con almeno 15 giorni di anticipo, rispetto alla data prevista di arrivo in Thailandia.

L'intera procedura, compreso il pagamento, sarà svolta all'interno della piattaforma, senza necessità di portare il passaporto presso gli Uffici di rappresentanza thailandesi in Italia. Una volta approvato il visto, il richiedente riceverà una notifica via mail, con la quale potrà scaricare e stampare la conferma dell'approvazione del visto.

MODULO "THAILAND DIGITAL ARRIVAL CARD (TDAC)"

A partire dal **1 maggio 2025**, tutti i viaggiatori non thailandesi che facciano ingresso in Thailandia - via aerea, via terra o via mare - devono aver completato, nei 3 giorni (72 ore) antecedenti l'ingresso nel Paese, il modulo online denominato **"Thailand Digital Arrival Card (TDAC)"**, accessibile al seguente link: <https://tdac.immigration.go.th/arrival-card/#/home>

Una volta completato il formulario online, i passeggeri dovranno scaricare la "Card" di conferma, che andrà mostrata alle Autorità di Frontiera (Immigration Bureau), durante i controlli del passaporto. Una **guida all'utilizzo del TDAC** è disponibile al seguente link: <https://tdac.immigration.go.th/manual/en/>. Si sottolinea che il **TDAC non va confuso con il visto** e il possesso del relativo codice QR non equivale all'autorizzazione all'ingresso in territorio thailandese.

ALTRE INFORMAZIONI E DIVIETO DI "VISA RUN"

La permanenza oltre i termini consentiti dal visto è considerata reato e può comportare l'arresto, l'incarcerazione e la formale espulsione, a spese dello straniero.

Per quanti provengano dagli Stati confinanti ed entrino in Thailandia attraverso i **valichi di terra**, si raccomanda di **verificare l'effettiva apposizione del timbro di ingresso sul passaporto da parte delle Autorità thailandesi di frontiera**. In episodi recenti, i connazionali che siano risultati privi del suddetto timbro, sono stati costretti, prima di poter rimpatriare, a ritornare a proprie spese alla frontiera terrestre che avevano attraversato per effettuare la prevista timbratura del passaporto. In altri casi, **connazionali privi di regolare visto/timbratura di ingresso sono stati sottoposti a procedimenti penali per reato di**

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le candidature verranno valutate e le ammissioni saranno effettuate secondo i seguenti criteri, in ordine di importanza:

1) attinenza del core business alle tematiche della fiera;

2) ordine cronologico di ricezione della PEC con la documentazione completa.

NOTA BENE

Per il giorno e l'orario di arrivo delle PEC, farà fede il sistema di posta elettronica certificata di ICE Agenzia.

Rinuncia e Penale Applicabile

Secondo quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento ICE-Agenzia, nel caso di rinuncia oltre il termine

dei 10 gg di calendario previsti dalla ricezione dell'ammissione ufficiale, sarà richiesto all'azienda di pagare:

- una penale pari al 15% del valore della quota di partecipazione se la postazione potrà essere riassegnata ad altra azienda;
- l'intero ammontare del valore della quota di partecipazione qualora la postazione non potesse essere riassegnata.

immigrazione clandestina e formale espulsione mediante l'Immigration Bureau della polizia thailandese.

In base alla disciplina locale in materia di Immigrazione, **non è consentito utilizzare il sistema di uscire e rientrare dal Paese a distanza di poche ore o giorni (c.d. "Visa Run")**, al fine di ottenere un nuovo visto di permanenza. In caso di giudicate violazioni, l'eventuale decisione delle Autorità di Frontiera Thai di negare l'ingresso in Thailandia non è il più delle volte derogabile, né modificabile con un intervento dell'Ambasciata.

P. IVA ICE-Agenzia 12020391004

www.ice.it

Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made In Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3. In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni

impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti.

In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta. L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporre i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

Data Firma e timbro del Legale Rappresentante

ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fiera. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto.

In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno

essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data Firma e timbro del Legale Rappresentante

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole vessatorie contenute in ART. 7 "AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA", ART. 8 "PAGAMENTI E RIMBORSI", ART. 13 "RINUNCE", ART. 14 "RECLAMI", ART. 15 "AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ", ART. 16 "TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI", ART. 17 "ASSICURAZIONE", ART. 18 "ORGANIZZAZIONE VIAGGI", ART. 19 "PERSONALE PER LO STAND" e ART. 20 "FORO COMPETENTE".

Data Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale di:

Impresa Consorzio di imprese Start-up RTI (Reti di imprese) _____

con sede legale in _____ cap. _____

prov. _____ e-mail _____

Codice Fiscale _____ P.IVA _____

con riferimento all'iniziativa (indicare nome-luogo e data di svolgimento) _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data _____

Luogo _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“RGPD”)

I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione all'Evento organizzato da Agenzia ICE e i suoi partners.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l'erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati dati di servizio quali informazioni relativi al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione alla partecipazione all'Evento. Nel caso in cui l'evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile diffusione.

I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell'Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.

I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell'Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell'ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero, come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall'art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento. I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall'Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell'Agenzia ICE.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o al responsabile dell'Ufficio organizzatore dell'iniziativa riportato nella presente comunicazione, della sede di Roma, o al Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo email: privacy@ice.it.

Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell'informativa al seguente link <https://www.ice.it/it/privacy>



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE DI INTENTO

L'esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'Iva è tenuto a redigere e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate (direttamente, ossia tramite Entratel o Fisconline, ovvero mediante un soggetto abilitato) la dichiarazione di intento in conformità al modello approvato.

L'ICE Agenzia provvederà a riscontrare l'invio attraverso il proprio cassetto fiscale prima dell'emissione della fattura.

Copia della dichiarazione e della ricevuta telematica potranno essere inviate, a discrezione del cliente, all'indirizzo mail: dichiarazionidintento@ice.it.

Il mancato invio della Dichiarazione di Intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale comporterà l'impossibilità, per l'ICE, di emettere la fattura in esenzione IVA con esclusione di intervenire successivamente all'emissione della fattura.

Sapevi che?

- L'Agenzia ICE ha progettato e realizzato la piattaforma e-learning [Train2Markets](#) con cui viene garantita, alle imprese italiane, un'ampia offerta formativa sulle tematiche dell'internazionalizzazione d'azienda. Il ricco catalogo di Train2Markets è costituito da corsi, webinar e pillole formative fruibili senza limite e senza costi. Per accedere è sufficiente [iscriversi in piattaforma](#).
- L'Agenzia ICE investe sempre di più nell'export digitale attraverso le piattaforme e-commerce con una strategia che poggia su accordi con e-tailer globali, partnership con marketplace leader, integrazione dei canali digitali negli accordi con la GDO internazionale. Visita la pagina dedicata sul nostro sito web al <https://www.ice.it/it/settori/gdo-e-commerce/e-commerce>
- Scopri [#ExportFlyingDesk](#) il servizio gratuito dell'Agenzia ICE che aiuta la tua [#PMI](#) a esportare nel mondo.
I nostri 21 desk regionali, composti da professionisti a tua disposizione per accompagnarti nel percorso di internazionalizzazione, ti offrono una consulenza one to one gratuita volta ad approfondire la conoscenza dei servizi dell'Agenzia mirati ad affrontare nuovi mercati.
I nostri funzionari saranno il tuo punto di riferimento locale in collegamento con i nostri uffici di promozione settoriale e la rete dei nostri 78 uffici all'estero. Gli incontri sono totalmente GRATUITI e si svolgono da remoto. Richiedi il tuo appuntamento, sarai subito contattato e potrai far volare anche tu la tua impresa sui mercati esteri:
<https://www.ice.it/it/export-front-desk>
- L'offerta formativa dell'Agenzia ICE, dedicata alle imprese e alle risorse umane orientate all'export, è sempre più *digital*. Scopri i corsi, ad alto valore aggiunto, di digital export, digital marketing, e-commerce e marketplace grazie al progetto [Digital Export Academy](#). Per maggiori informazioni sull'offerta formativa dell'Agenzia ICE visita il sito www.exporthtraining.ice.it o contatta il nostro team formazione al link bit.do/contattiformazione

A ICE-Agenzia

Ufficio

Via Liszt, 21
00144 ROMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000

PER BENEFICIARE DELLE MISURE STRAORDINARIE ICE
A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEI TERRITORI ALLUVIONATI
DELLA SICILIA, CALABRIA E SARDEGNA
(*Delibera CdA ICE n. 752/26 del 30/01/2026*)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ ()
il _____ CF _____ residente a _____ ()
in _____ n. _____ CAP _____

in qualità di Legale Rappresentante dell'AZIENDA _____
P. IVA _____ con Sede operativa/produttiva nel Comune di _____ ()
Indirizzo _____ CAP _____

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000**

DICHIARA CHE L'AZIENDA

- opera nell'area dichiarata in stato di emergenza a seguito dell'alluvione, come specificato nella dichiarazione di stato di emergenza emanata con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 2026 e dettagliato con Ordinanza del Capo della Protezione Civile (Ocdpc) n. 1180 del 30 gennaio 2026 e successivi analoghi provvedimenti;
- era attiva al momento dell'evento calamitoso;
- ha subito comprovati danni materiali conseguenti all'alluvione, che saranno adeguatamente documentati, ove richiesto.

Tutte le informazioni e i dati personali raccolti attraverso la presente dichiarazione saranno trattati in conformità alle leggi vigenti sulla protezione dei dati personali e utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività e delle verifiche correlate al presente atto anche ai sensi dell'art. 6 co. 1, lettere e, c, b del GDPR.

TIMBRO DEL RICHIEDENTE
FIRMA DEL LEGALE APPRESENTANTE
(allegare copia del documento di identità)

Oppure
FIRMA DIGITALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**ALLEGATO ALL'ORDINANZA DEL
CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1180 DEL 30 GENNAIO 2026
(Articolo 1, comma 11)**

REGIONE CALABRIA

AFRICO, AGNANA CALABRA, ALBI, ALBIDONA, AMENDOLARA, ANTONIMINA, ARDORE, BAGALADI, BELVEDERE MARITTIMO, BIANCO, BIVONGI, BORGIA, BOTRICELLO, BOVA, BOVA MARINA, BOVALINO, BRANCALEONE, BROGNATURO, BRUZZANO ZEFFIRO, CALANNA, CARAFFA DEL BIANCO, CARDETO, CARDINALE, CARERI, CARIATI, CARPANZANO, CASIGNANA, CASSANO, ALLO IONIO, CATANZARO, CAULONIA, CERENZIA, CETRARO, CICALA, CIRO' MARINA, CONDOFURI, CORIGLIANO ROSSANO, CROPANI, CROSA, CROTONE, CRUCOLI, CUTRO, DAVOLI, DINAMI, FABRIZIA, FERRUZZANO, FILADELFIA, FILOGASO, FRANCAVILLA, GERACE, GROTTERIA, GUARDAVALLE, ISOLA CAPO RIZZUTO, LAGANADI, LOCRI, MANDATORICCIO, MARINA DI GIOIOSA, IONICA, MELISSA, MELITO DI PORTO SALVO, MENDICINO, MILETO, MOLOCHIO, MONASTERACE, MONGIANA, MONTALTO UFFUGO, MONTAURO, MONTEBELLO IONICO, MONTEPAONE, MONTEROSSO CALABRO, MOTTA SAN GIOVANNI, NARDODIPACE, OLIVADI, PALERMITI, PALIZZI, PALMI, PLACANICA, POLIA, RENDE, RIACE, ROCCA DI NETO, ROCCAFORTE DEL GRECO, ROCCELLA JONICA, ROGHUDI, SAMO, SAN COSMO ALBANESE, SAN GIOVANNI DI GERACE, SAN GIOVANNI IN FIORE, SAN LORENZO, SAN LORENZO BELLIZZI, SAN LUCIDO, SAN MAURO MARCHESATO, SAN NICOLA DA CRISSA, SAN PROCOPIO, SAN SOSTENE, SAN SOSTI, SAN VITO SULLO IONIO, SANGINETO, SANTA CATERINA DELLO IONIO, SANTA CRISTINA D'ASpromonte, SANT'AGATA DEL BIANCO, SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE, SANT'ILARIO DELLO IONIO, SANTO STEFANO IN ASPROMONTE, SATRIANO, SCANDALE, SELLIA MARINA, SIDERNO, SIMERI CRICHI, SORIANELLO, SOVERATO, SOVERIA MANNELLI, SPADOLA, SQUILLACE, STIGNANO, STILO, TAURIANOVA, TERRAVECCHIA, VARAPODIO, VERBICARO, VERZINO.

REGIONE SARDEGNA

ALÀ DEI SARDI, ARITZO, ARMUNGIA, ARZACHENA, ARZANA, BALLAO, BARISARDO, BARRALI, BAUNEI, BELVÌ, BITTI, BOLOTANA, BONO, BUDDUSÒ, BUDONI, BURCEI, CAGLIARI, CALANGIANUS, CALASETTA, CAPOTERRA, CARBONIA, CARDEDU, CASTIADAS, DECIMOPUTZU,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**ALLEGATO ALL'ORDINANZA DEL
CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1180 DEL 30 GENNAIO 2026
(Articolo 1, comma 11)**

DESULO, DOLIANOVA, DOMUS DE MARIA, DOMUSNOVAS, DONORI, DORGALI, ELINI, ELMAS, ESCALAPLANO, ESCOLCA, ESTERZILI, FONNI, GADONI, GAIRO, GALTELLÌ, GENONI, GERGEI, GIBA, GIRASOLE, GONNESA, GUASILA, IGLESIAS, ILBONO, IRGOLI, ISILI, JERZU, LACONI, LANUSEI, LOCERI, LOCULI, LODÈ, LOIRI PORTO SAN PAOLO, LOTZORAI, LULA, LUOGOSANTO, MAMOIADA, MANDAS, MARACALAGONIS, MONASTIR, MURAVERA, MUSEI, NARCAO, NUORO, NURAGUS, NURALLAO, NURAMINIS, NURRI, NUXIS, OLBIA, OLIENA, OLZAI, ONANÌ, ONIFAI, ONIFERI, ORANI, ORGOSOLO, OROSEI, ORROLI, ORUNE, OSINI, PADRU, PERDASDEFOGU, PERDAXIUS, PISCINAS, POSADA, PULA, QUARTU SANT'ELENA, QUARTUCCIU, SADALI, SAMATZAI, SAN BASILIO, SAN GIOVANNI SUERGIU, SAN NICOLÒ GERREI, SAN SPERATE, SAN TEODORO, SAN VITO, SANLURI, SANTADI, SANT'ANDREA FRIUS, SANT'ANNA ARRESI, SANT'ANTIOCO, SARROCH, SELARGIUS, SERDIANA, SERRAMANNA, SERRI, SEUI, SEULO, SILIQUA, SINISCOLA, SINNAI, SIURGUS DONIGALA, SOLEMINIS, SUELLI, TALANA, TELTI, TEMPIO PAUSANIA, TERTENIA, TETI, TEULADA, TONARA, TORPÈ, TORTOLI, TRATALIAS, TRIEI, ULASSAI, URZULEI, USSASSAI, UTA, VALLERMOSA, VILLA SAN PIETRO, VILLACIDRO, VILLAGRANDE STRISAILI, VILLANOVA TULO, VILLAPERUCCIO, VILLAPUTZU, VILLASALTO, VILLASIMIUS, VILLASOR, VILLASPECIOSA.

REGIONE SICILIA

AGRIGENTO, CAMASTRA, FAVARA, LICATA, LAMPEDUSA E LINOSA, LUCCA SICULA, MENFI, MONTALLEGRO, NARO, PALMA DI MONTECHIARO, S. BIAGIO PLATANI, S. STEFANO QUISQUINA, RIBERA, VILLA FRANCA SICULA, RAVANUSA, SAMBUCA DI SICILIA, PORTO EMPEDOCLE, SCIACCA, BURGIO, SANTANGELO MUXARO, RACALMUTO, CALTANISSETTA, GELA, MARIANOPOLI, NISCEMI, MAZZARINO, SERRADIFALCO, MUSSOMELI, BUTERA, ACI CASTELLO, ACI CATENA, ACI SANT'ANTONIO, ACIREALE, BIANCAVILLA, CALATABIANO, CAMPOROTONDO ETNEO, CASTEL DI IUDICA, CATANIA, CASTIGLIONE DI SICILIA, FIUMEFREDDO DI SICILIA, GRAMMICHELE, GRAVINA DI CATANIA, LICODIA EUBEA, LINGUAGLOSSA, MASCALI, MASCALUCIA, MAZZARRONE, MILITELLO IN VAL DI CATANIA, MINEO, MIRABELLA IMBACCARI, MISTERBIANCO, NICOLOSI, PALAGONIA, PATERNÒ, PEDARA, PIEDIMONTE ETNEO, RAGALNA,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**ALLEGATO ALL'ORDINANZA DEL
CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1180 DEL 30 GENNAIO 2026
(Articolo 1, comma 11)**

RAMACCA, RANDAZZO, RIPOSTO, SANTA MARIA DI LICODIA, SAN GIOVANNI LA PUNTA, SANT'AGATA LI BATTIATI, SCORDIA, TRECSTAGNI, TREMESTIERI ETNEO, VALVERDE, VIAGRANDE, VIZZINI, ZAFFERANA ETNEA, ADRANO, BELPASSO, BRONTE, CALTAGIRONE, MALETTO, MOTTA S. ANASTASIA, RADDUSA, SAN GREGORIO DI CATANIA, SAN PIETRO CLARENZA, SANTA VENERINA, SANT'ALFIO, AGIRA, AIDONE, ASSORO, CATENANUOVA, ENNA, GAGLIANO CASTELFERRATO, LEONFORTE, NICOSIA, PIAZZA ARMERINA, TROINA, CENTURPE, NISSORIA, ACQUEDOLCI, ALCARA LI FUSI, ALI', ALI' TERME, ANTILLO, BARCELLONA POZZO DI GOTTO, BROLO, CAPIZZI, CAPO D'ORLANDO, CAPRILEONE, CARONIA, CASALVECCHIO SICULO, CASTELL'UMBERTO, CASTELMOLA, CASTROREALE, CONDRÒ, FALCONE, FICARRA, FIUMEDINISI, FLORESTA, FONDACHELLI FANTINA, FORZA D'AGRÒ, FRANCAVILLA DI SICILIA, FURCI SICULO, GAGGI, GALATI MAMERTINO, GALLODORO, GIARDINI NAXOS, GIOIOSA MAREA, GRANITI, ITALA, LETOJANNI, LIMINA, LIPARI, MALFA, MALVAGNA, MANDANICI, MERÌ, MESSINA, MILAZZO, MONFORTE SAN GIORGIO, MONGIUFFI MELIA, MONTALBANO ELICONA, MOTTA CAMASTRA, NASO, NIZZA DI SICILIA, NOVARA DI SICILIA, OLIVERI, PAGLIARA, PATTI, PIRAINO, RACCUJA, ROCCALUMERA, ROCCELLA VALDEMONE, RODI MILICI, SAN FRATELLO, SAN PIERO PATTI, SAN SALVATORE DI FITALIA, SANTA DOMENICA VITTORIA, SANTA LUCIA DEL MELA, SANTA MARINA SALINA, SANTA TERESA DI RIVA, SANT'ALESSIO SICULO, SANT'ANGELO DI BROLO, SANTO STEFANO DI CAMASTRA, SAVOCA, SCALETTA ZANCLEA, SINAGRA, TAORMINA, TRIPI, GUALTIERI SICAMINÒ, ROCCAFIORITA, SAPONARA, SPADAFORA, TORTORICI, VALDINA, VENETICO, PACE DEL MELA, ALTAVILLA MILICIA, ALTOFONTE, BOLOGNETTA, BORGETTO, CALTAVUTURO, CAMPOFELICE DI FITALIA, CAMPOFELICE DI ROCCELLA, CAPACI, CASTELDACCIA, CASTRONOVO DI SICILIA, CEFALÙ, CHIUSA SCLAFANI, CIMINNA, CORLEONE, GANGI, GERACI SICULO, GIULIANA, GODRANO, ISOLA DELLE FEMMINE, LERCARA FRIDDI, MEZZOJUSO, MONREALE, MONTELEPRE, PALAZZO ADRIANO, PALERMO, PARTINICO, PIANA DEGLI ALBANESI, POLLINA, SANTA FLAVIA, SCIARA, TORRETTA, USTICA, ALIA, CINISI, CONTESSA ENTELLINA, GIARDINELLO, ROCCAMENA, SAN MAURO CASTELVERDE, TERRASINI, TERMINI IMERESE, ACATE, CHIARAMONTE GULFI, COMISO, GIARRATANA, ISPICA, MODICA, MONTEROSSO ALMO, POZZALLO, RAGUSA, SANTA CROCE CAMERINA, SCICLI, VITTORIA,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**ALLEGATO ALL'ORDINANZA DEL
CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1180 DEL 30 GENNAIO 2026
(Articolo 1, comma 11)**

AUGUSTA, AVOLA, BUCCHERI, BUSCEMI, CANICATTINI BAGNI, CARLENTINI, CASSARO, FERLA, FLORIDIA, FRANCOFONTE, LENTINI, MELILLI, NOTO, PACHINO, PALAZZOLO ACREIDE, PORTOPALO DI CAPO PASSERO, PRIOLO GARGALLO, ROSOLINI SIRACUSA, SOLARINO, SORTINO, CAMPOBELLO DI MAZARA, CASTELVETRANO, CUSTONACI, FAVIGNANA, MARSALA, MAZARA DEL VALLO, PANTELLERIA, PETROSINO, SAN VITO LO CAPO, SALAPARUTA, VALDERICE.